

N.R.G. 22086 / 2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera
circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Angela Baraldi	Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo	Giudice rel.
Dott. Vincenza Rada Scifo	Giudice

ha pronunciato il seguente

Decreto ex art. 35 bis D. Lgs n. 25/08

Con ricorso tempestivamente depositato in data 2.12.2019, il ricorrente Signor
nato il giorno . . . a Usen – Edo State - Nigeria, di
nazionalità nigeriana, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna emesso in data
27.8.2019, notificato il 4.11.2019, con il quale non gli venivano riconosciute né la protezione
internazionale né altre forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale competente, regolarmente notiziati,
non si costituivano in giudizio né veniva depositata la documentazione ex art.35 bis, comma
8, D. Lgs. n.25/2008.

Il Pubblico Ministero, interveniente necessario e ritualmente notiziato del procedimento, non
interveniva nel giudizio, non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa
all'accoglimento della domanda.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere di nazionalità
nigeriana, di essere nato e cresciuto a Usen; di essere di etnia *urobo* e di religione cristiana;
di aver studiato per dodici anni; di aver lavorato in Patria come calciatore; di avere una
famiglia di origine composta dai genitori, da una sorella e da tre fratelli, dichiarando di
mantenere sporadici contatti con tutti; quanto ai motivi che lo avevano portato a lasciare il
paese, raccontava che nel febbraio del 2015 aveva ricevuto pressioni da suo padre - capo del
tempio - e dai membri della sua comunità affinché prendesse il posto del genitore, ma egli
si rifiutava, non volendo prendere parte ai sacrifici umani che tale ruolo comportava; che
veniva ferito alla fronte dai membri della comunità per essersi rifiutato; che nel mese di

marzo del 2016 si spostava in altra località ma veniva a sapere dalla madre che i membri della comunità avevano scoperto dove egli si era rifugiato; che lasciava il paese il 7.4.2017, giungendo in Italia il 19.7.2017.

Il ricorrente esprimeva il timore, in caso di rientro in patria, di essere ucciso a causa del suo rifiuto di prendere il posto del padre, rifiuto ritenuto grave dai membri della comunità di origine.

La Commissione Territoriale rigettava la domanda, ritenendo le dichiarazioni dell'istante non credibili, poiché non sufficientemente dettagliate e non sintomatiche di un sincero sforzo espositivo.

In particolare, la CT sosteneva che il richiedente non aveva *“fornito risposte sufficientemente precise e dettagliate sugli eventi che lo avrebbero spinto a lasciare il Paese e sul tipo di pressioni che avrebbe ricevuto nei tredici mesi dall'inizio dei citati problemi; - non spiegato in che modo la comunità sarebbe riuscita a scoprire che si era trasferito nella località di Uwelu; -che il richiedente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per corroborare un timore che, alla luce della vaghezza di quanto riferito, non ricade nelle fattispecie protette dalla Convenzione di Ginevra”*.

Così la Commissione, sulla scorta delle ragioni sopracitate, non riconosceva lo *status* di rifugiato, né riteneva sussistere il rischio effettivo di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lett. a), b) e c) D.Lgs. 251/2007 (non rischio di sottoposizione a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti e non situazione di violenza generalizzata e indiscriminata contro i civili nel paese di origine).

Non veniva altresì concessa alcuna forma di protezione complementare, attesa la non ravvisata vulnerabilità impeditiva al rientro in Patria in capo al richiedente.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l'istante, lamentando come la Commissione avesse adottato la propria decisione senza tenere conto della reale situazione etnico religiosa, politica, sociale di disordine ancora oggi esistente in tutto il paese di origine del ricorrente - la Nigeria - e nei paesi in cui egli aveva vissuto, nonché della personale condizione di vulnerabilità del ricorrente.

Ciò detto, il ricorrente chiedeva con formulazione gradata l'annullamento in via principale del provvedimento impugnato ed il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi art. 14 D.Lgs. 251/2007; in subordine, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche in attuazione del diritto di asilo ex art.10 comma 3 della Costituzione.

A seguito della modifica normativa successivamente intervenuta con il DL n.130/2020, la ricorrente chiedeva altresì l'accertamento in suo favore delle condizioni previste dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.2, TUI.

All'udienza a tale scopo fissata per il 22.6.2023 compariva il Procuratore di parte ricorrente, il quale **rinunciava per il proprio assistito all'audizione personale** e - reiterando le richieste di cui al ricorso - argomentava circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, descrivendo le attuali condizioni sociali, economiche, lavorative ed affettive del ricorrente.

La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.

Sulla base degli atti il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto in relazione alla protezione internazionale, ma che sussistano invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 19 TUI.

In punto alla credibilità del racconto innanzi alla CT, si osserva come questa abbia espresso un giudizio negativo, come sopra riportato.

Ebbene in questa sede giurisdizionale è bene rimarcare non esservi stata l'audizione dell'istante, che vi rinunciava; ciò, pertanto, non consente all'organo decidente di superare l'argomentato giudizio negativo formulato dalla CT, ma prima ancora di conoscere con maggiore specificità le parti più significative del racconto, magari non approfondite dal ricorrente in sede di audizione innanzi alla CT, né quindi di dissipare eventuali dubbi circa la credibilità di parti della narrazione.

Il ricorrente, rinunciando alla audizione, non ha assolto all'onere su di lei gravante ai sensi dell'art.3, comma 5, D. Lgs n.251/2007 e specificamente quello di cui alle lett. a) e b) (il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi).

Sulla scorta della documentazione agli atti (e, lo si ribadisce, in assenza del fondamentale mezzo istruttorio della audizione personale) il Collegio si trova nell'impossibilità di giudicare i fatti evincibili dal racconto del ricorrente in sede amministrativa come costituenti persecuzioni per motivi di razza, orientamento sessuale, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, non potendo ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato come definito dall'art.1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.251/2007.

Per ciò che concerne il fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, si evidenzia come la motivazione della Commissione sia pienamente corrispondente alle risultanze del procedimento sul punto, e vada oggi confermata, posto che effettivamente gli accadimenti riferiti e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del D. Lgs. 251/2007.

Infatti, non vi sono elementi concreti per giudicare come effettivo il rischio per il ricorrente di condanna a morte o di esecuzione di una pena di morte già inflitta, né di sottoposizione a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, giova premettere che la

valutazione di tale condizione va operata considerando la situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakité del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata: situazioni, queste, che non si ravvisano con riferimento all'attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente, **la Nigeria - Edo State**.

Dall'analisi delle fonti più recenti consultate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante, non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile in quanto tale.

Dall'analisi delle fonti più recenti consultate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante, non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile in quanto tale.

Fatta tale necessaria premessa, è pur vero che lo Stato di Edo è interessato da conflitti e scontri che per lo più si registrano tra agricoltori e pastori *Fulani* o tra membri di *cults* diversi, che non si riverberano sulla popolazione civile, nel senso che difficilmente coinvolgono (in termini di vittime o gravi ferimenti) persone che nulla hanno a che vedere con tali dispute, quanto meno non con sistematicità e frequenza, come confermato dai dati in possesso.

Alcuni dei principali attori nei conflitti dello stato di Edo sono pastori e agricoltori che si scontrano e si scontrano per la proprietà della terra e per la determinazione dei confini, oppure gruppi di culto rivali coinvolti in lotte per la supremazia, o bande criminali generiche, o forze di sicurezza coinvolte in operazioni di contro-insurrezione.

Le bande di culto maggiormente coinvolte in scontri armati nello stato di Edo includono Aye, Eiye, Black Axe e Vikings. La cosiddetta Black Axe è stata fondata negli anni '70 presso l'Università di Benin, nello Stato di Edo (<https://www.ecoi.net/de/dokument/1218213.html>).

Nel 2021 il rapporto annuale del Pind ha rilevato che nello stato di Edo si sono registrati degli incidenti causati principalmente da dispute di terreni e scontri tra agricoltori e pastori e tra gruppi cult. ((<https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2021/>, gennaio – dicembre 2021).

Il sito **Nigeria Security Tracker**, sito ove si cataloga e si mappa la violenza di matrice politica occorrente in ogni stato federale della Nigeria, mostra come nel periodo maggio 2022 - maggio 2023 le vittime scaturenti da tali eventi siano state in numero di 72 (dunque un numero che consta essere - in alcuni casi, di gran lunga - più basso rispetto a quelli che si sono registrati per il medesimo periodo negli Stati di Delta (109), Taraba (116), Borno (2.139), Kaduna (671), Katsina (406), Zamfara (851), Niger (625), Benue (513), Plateau (190) Kebbi (115), Enugu (105)).

Si consideri altresì che il sopra riferito numero di vittime di attacchi di natura politica, nello Stato di Edo, viene raggiunto in Stati federali molto più piccoli e meno densamente popolati.

LINK: [Nigeria Security Tracker \(cfr.org\)](https://nigeria.securitytracker.org). Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge quindi che la situazione, con riferimento alle attuali condizioni del Paese di provenienza del richiedente, non corrisponde ad un grado di violenza indiscriminata che abbia raggiunto un livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) per cui un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una grave ed individuale minaccia alla propria vita e alla propria persona.

Il trend degli incidenti nello stato di Edo si è rivelato come leggermente in calo per ciò che attiene il confronto tra gli anni 2021 e 2020, poiché nel 2020 si sono registrati 54 incidenti di sicurezza e 51 morti, mentre nel 2021 sono stati registrati 49 episodi con 31 vittime (<https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>).

Il sito **ACLED**, relativamente al periodo **2/6/2022-2/6/2023**, e con riferimento allo stato federale nigeriano di Edo, riporta un totale di 110 incidenti di sicurezza, fra i quali 10 rivolte, 44 proteste, 22 battaglie, 32 episodi di violenze contro civili e una esplosione, che provocavano complessive 74 vittime. LINK:

<https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/48AE39B2454986264ECB1A44075E4AA1>

Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge quindi che la situazione, con riferimento alle attuali condizioni del Paese di provenienza del richiedente, non corrisponde ad un grado di violenza indiscriminata che abbia raggiunto un livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) per cui un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una grave ed individuale minaccia alla propria vita e alla propria persona.

Quanto alla domanda di **protezione speciale**, va premesso che in corso di causa il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito nella L.173/20 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che ora prevede: *“ Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”*

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogni qualvolta il respingimento rappresenti il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La nuova formulazione dell'art. 19 sopra riportata è applicabile al caso di specie poiché l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 130/2020 contiene disposizioni transitorie e specificamente prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applichino

anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.

Poiché con la norma di recente introdotta il legislatore ha inteso disciplinare la sorte dei procedimenti pendenti, il dato letterale è sicuro vincolo per l'interprete.

Tale normativa trova applicazione anche ex art.7 D.L.n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.

Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione complementare come oggi prevista poiché il ricorrente ha consolidato nel tempo la sua vita privata in Italia.

Secondo le parole della Corte EDU in Paradiso e Campanelli V Italia, Grande Chambre 24-1-17, il concetto di vita privata ai sensi dell'art. 8 convenzione Cedu è un concetto ampio che non si presta a una definizione esaustiva. Nell'ambito della protezione internazionale, il principio è chiarito da Corte EDU 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, 41, che così si esprime: *«dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata»*. Analoga giurisprudenza CEDU, seppure in ambito diverso da quello della protezione internazionale ma con rilievi pertinenti sul punto, osserva che *"Non si può negare che lo svolgimento di attività lavorativa sia sintomo della creazione di una rete di conoscenze sul Territorio che contribuisce al radicamento della persona. Invero, è nel corso della loro vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno"* [*Niemietz v. Germany*, 72/1991/324/396, Council of Europe: European Court of Human Rights, 16 December 1992, available at: <https://www.refworld.org/cases,ECHR,3f32560b4.html>] .

Nella fattispecie si ricava dalla documentazione in atti che la ricorrente giungeva in Italia nel luglio del 2017, e dunque si trova in Italia da ormai 6 anni.

Dal punto di vista della situazione familiare in Nigeria si è già detto, non essendo dato sapere se permangano o meno contatti con la famiglia di origine.

Il ricorrente ha conseguito la sua autonomia abitativa, come si evince dalla copia del documento attestante il subentro del ricorrente in un contratto di locazione afferente ad un immobile sito in Modena (MO) e riportante la prima scadenza alla data del 19.8.2024 (cfr. copia subentro e prova registrazione presso AE).

In ordine ai legami presenti sul territorio, occorre sottolineare che il ricorrente è padre di una bimba nata in Italia il 3.11.2020, avuta dalla relazione sentimentale con la sig.r

Proseguendo, il Collegio, nel valutare come sussistenti i presupposti per la concessione della Protezione Speciale, e prima ancora il livello di integrazione del ricorrente nel nostro Paese, rileva essere documentalmente provato agli atti del presente procedimento che l'istante lavora con ottima continuità e presso il medesimo datore di lavoro sin dal 22.7.2020, avendo

percepito nel 2020 complessivi Euro 7.815,00, nel 2021 Euro 22.090,00, nel 2022 Euro 20.807,00) (cfr. copia estratto conto previdenziale); che attualmente, dal 27.7.2020, e fino al termine del 21.7.2024, lavora per una società con la quale intercorre contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno che prevede la mansione di saldatore e una paga oraria lorda di Euro 6,22 (cfr. copia documentazione lavorativa); che nel tempo trascorso in Italia ha conseguito il livello certificato A1 di conoscenza della lingua italiana oltre che il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione presso il CPIA di Modena (cfr. copie di 2 attestati), svolto un tirocinio (poi prorogato nella sua scadenza temporale), frequentato corsi di formazione generale e specifico-professionale per lavoratori, e svolto significativa attività di volontariato (cfr. copie numerosi attestati).

Da tutto quanto sopra riportato risulta che il ricorrente abbia intrapreso sin dall'inizio della permanenza in Italia un ottimo percorso di integrazione in costante miglioramento, con sempre maggiore conoscenza della lingua italiana e del contesto territoriale in cui vive.

Appare evidente come un ritorno nel Paese di origine esporrebbe il ricorrente all'annientamento del contesto integrativo (sociale, culturale e lavorativo) conseguito sinora. La presenza sul territorio di importantissimi legami familiari, la raggiunta autonomia abitativa, la stabilità occupazionale e il buon tenore economico ricavato dal proprio lavoro, la certificata e sempre maggiore conoscenza della lingua italiana, i risultati scolastici conseguiti, i rapporti sociali sviluppati negli anni di accoglienza, volontariato, formazione, lavoro e permanenza in Italia (ormai 6 anni), danno atto di una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica derivante da condotte antiggiuridiche del ricorrente.

A tal proposito è da osservare come il PM non sia intervenuto nel presente procedimento, pur essendo interveniente necessario, e pertanto, di fatto, non abbia rilevato condizioni ostative al riguardo.

Anche sotto questo profilo deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a norma dell'art. 19, comma 1.1, TUI ad un permesso per protezione speciale.

Quanto alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10 comma 3 Cost., va richiamato il par. 30 della recente sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413 del 9 settembre 2021. Ivi è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 TUI della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala *«la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020»*. Nella fattispecie qui in esame non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste.

Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate, vista la materia trattata e considerato anche che il presente giudizio trova decisione sulla scorta di normativa sopravvenuta rispetto all'instaurazione della causa.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso,

RICONOSCE

al Signor _____ il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/08 per protezione speciale, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei Cittadini UE del 23 giugno 2023.

Il Giudice est.

Dott. Maria Cristina Borgo

Il Presidente

Dott. Angela Baraldi